



**COMUNE DI VOLPIANO**  
*Città Metropolitana di Torino*



**ORDINANZA n. 5622 del 23/12/2022**

**OGGETTO: Vendite di fine stagione (saldi) per il periodo invernale anno 2023**

**IL RESPONSABILE DEL Settore Territorio**

Richiamato l'art. 15 (Vendite Straordinarie) del D. Lgs. 31.03.1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della L. 15.03.1997, n. 59";

Visti gli artt. 14, 14-bis e 15 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

Vista la L.R. 30 giugno 2020, n. 14;

Richiamata la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 (B.U.R. 50S3 del 13/12/2018), con la quale la Regione Piemonte ha fissato le date di inizio delle vendite di fine stagione secondo le seguenti scadenze:

- inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;

- stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;

Dato atto che per consuetudine consolidata, in questo Comune il periodo delle vendite di fine stagione si svolge in un'unica scansione temporale per la durata massima consentita dalla normativa, per cui si ritiene di mantenere tale consuetudine, acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori;

Ritenuto di dover definire l'esercizio delle vendite al pubblico di fine stagione/saldi per il periodo invernale 2023, rispetto ai prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o entro un breve periodo di tempo;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il Decreto n. 802 del 27/10/2022 di attribuzione della posizione organizzativa;

***DISPONE***

In esecuzione delle disposizioni regionali, di stabilire lo svolgimento delle **Vendite di fine stagione (saldi) per il periodo invernale 2023** della durata di otto settimane continuative, nelle seguenti date:

Da Giovedì 5 gennaio 2023 per otto settimane continuative

**RENDE NOTO**

1. Si precisa che, a seguito delle modifiche della normativa regionale, non occorre presentare preventiva comunicazione al Comune.
2. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione DEVE renderlo noto con apposita informativa ai consumatori (un cartello esposto nel locale di vendita e ben visibile all'esterno, alcuni giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite), indicando il periodo di svolgimento, le percentuali di sconti o ribassi praticati sui prezzi normali, l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita a tutela dei consumatori.
3. Per quanto concerne le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie si fa presente che ai sensi dell'art. 15 c. 3 della succitata Legge Regionale " *nelle vendite di liquidazione e di*

*fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, concorsuali e simili, anche come termine di paragone“;*

Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n.114/98, “*Lo sconto o il ribasso effettuato, devono essere espressi in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto“;*

4. L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n.206;
5. Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/1998, come richiamato dall'art. 15 della L.R. Piemonte 12/11-1999, n. 28 e s.m.i.; - In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni .Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria od a seguito di esecuzione forzata.

Il Settore Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

**Il Responsabile Settore Territorio  
Firmato Digitalmente**